

Causa C-762/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

17 ottobre 2019

Giudice del rinvio:

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Corte regionale di Riga, collegio degli affari civili, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

14 ottobre 2019

Attrice in primo grado e appellata:

SIA «CV-Online Latvia»

Convenuta in primo grado e appellante:

SIA «Melons»

[omissis]

ECLI:LV:RAT:2019:1014.C30638718.8.L

ORDINANZA

relativa alla sospensione del procedimento e alla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Corte regionale di Riga, collegio degli affari civili) [omissis] [composizione del Collegio e rappresentanti delle parti]

ha esaminato in udienza pubblica, in data 14 ottobre 2019, la causa civile relativa alla domanda giudiziale proposta dalla SIA «CV-Online Latvia» nei confronti della SIA «Melons», mediante la quale si chiede di vietare l'inserimento sul sito web gestito dalla convenuta di link che consentono di accedere, cliccando su di essi, alla banca dati dell'attrice.

Contesto di fatto

Fatti

- [1] La SIA «CV-Online Latvia», attrice in primo grado e appellata, (in prosieguo: l'«attrice»), è proprietaria e amministratrice del sito Internet www.cv.lv che consente di effettuare ricerche di offerte e domande d'impiego. Nel procedimento principale, è pacifico tra le parti che il sito Internet dell'attrice, unitamente alle offerte e domande d'impiego ivi contenute, debba essere considerato una banca di dati.

La SIA «Melons», convenuta in primo grado e appellante, (in prosieguo: la «convenuta»), è proprietaria e amministratrice del sito Internet www.kurdarbs.lv, un motore di ricerca.

Il sito Internet gestito dalla convenuta trova siti web sui quali vengono pubblicate informazioni accessibili al pubblico riguardo ad annunci di lavoro e, mediante un collegamento ipertestuale, l'utente, alla ricerca di annunci di lavoro, viene reindirizzato al sito web sul quale sono state inizialmente pubblicate le informazioni trovate. L'utente finale, cliccando sui collegamenti ipertestuali, consulta il sito Internet dell'attrice, www.cv.lv, e il suo contenuto, da tale sito Internet.

In sede d'appello, la rappresentante dell'attrice ha aderito alla posizione del rappresentante della convenuta secondo cui quest'ultima non effettua una trasmissione in linea al sito Internet dell'attrice, ma utilizza un'altra forma di trasmissione.

Dagli atti del procedimento principale emerge che l'attrice ha pubblicato sul proprio sito Internet, www.cv.lv, meta tag (microdati Schema.org) che vengono visualizzati nei risultati ottenuti dai motori di ricerca.

In conformità agli standard per i microdati di Schema.org, i meta tag del sito web dell'attrice indicano le seguenti informazioni: collegamento ipertestuale, posizione, impresa, ubicazione geografica del posto di lavoro e data. Tali informazioni, contenute nei meta tag, sono mostrate nei risultati presentati dal motore di ricerca del sito web della convenuta.

- [2] L'attrice ha proposto una domanda diretta alla tutela dei propri diritti *sui generis* al fine di impedire l'estrazione e il reimpiego della sua banca dati. Secondo l'attrice, la convenuta estrae, attraverso le attività descritte, un contenuto sostanziale dalla banca dati e lo trasmette al proprio sito Internet. Allo stesso modo, la convenuta, attraverso i collegamenti ipertestuali, effettua un reimpiego della banca dati.
- [3] Il giudice adito in primo grado ha constatato la sussistenza di una violazione di un diritto *sui generis* e ha concluso che la presentazione di un collegamento ipertestuale nei risultati della ricerca, una volta che l'utente finale compila i relativi campi, e che, cliccando su tale collegamento ipertestuale, viene «indirizzato» al sito web dell'attrice, costituisce un reimpiego della banca dati.

- [4] La convenuta ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di primo grado, sostenendo che il sito Internet che gestisce non offre trasmissioni in linea, vale a dire non opera «in tempo reale». L'inserimento di un collegamento ipertestuale in un sito Internet non implica un sistema di controllo diretto, né opera «in tempo reale», né tanto meno fornisce una trasmissione in linea o qualsiasi altro tipo di trasmissione.

Secondo la convenuta, occorre distinguere tra un sito Internet e una banca dati, giacché l'attrice ha messo al di fuori della sua banca dati, vale a dire sul proprio sito Internet, www.cv.lv, tutte le informazioni che intende rendere disponibili ai motori di ricerca, in modo che essi non accedano alla banca dati dell'attrice.

La convenuta rileva che gli standard per i microdati di Schema.org sono stati sviluppati e mantenuti dalle quattro aziende leader mondiali e principali motori di ricerca Internet —Google, Bing, Yahoo! e Yandex—, ma sono supportati praticamente da tutti i motori di ricerca del mondo, compreso il proprio, incluso nel sito Internet www.kurdarbs.lv. In conformità a tali standard, l'attrice ha pubblicato sul proprio sito Internet, www.cv.lv, le informazioni (meta tag) che desidera che i motori di ricerca (come google.com, bing.com, yahoo.com e, tra gli altri, kurdarbs.lv) presentino nei risultati ottenuti. I meta tag sono situati sul sito Internet www.cv.lv, che si trova al di fuori della banca dati.

La convenuta ritiene che le conclusioni tratte dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause *The British Horseracing Board Ltd* e altri (in prosieguo: la causa «C-203/02») e *Innoweb* (in prosieguo: la «causa 202/12») non siano pertinenti alla presente controversia, in quanto i fatti del procedimento principale sono differenti, il che giustifica una diversa interpretazione dei termini «estrazione» e «reimpiego».

In diritto

Contesto normativo

- [5] La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, al suo articolo 7, concernente l'oggetto della tutela e incluso nel capitolo III intitolato «Diritto “sui generis”», prevede che gli Stati membri attribuiscono al costituente di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

Tale disposizione definisce le nozioni di «estrazione» e «reimpiego» come segue:

- a) per «estrazione» si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

b) per «reimpiego» si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.

[6] La direttiva 96/9 è stata trasposta nel diritto lettone il 1° maggio 2004 tramite modifica della Autortiesību likums (legge sul diritto d'autore).

L'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della legge sul diritto d'autore stabilisce che deve intendersi per costituire di una banca di dati, il cui conseguimento, verifica e presentazione attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo (articolo 5, paragrafo 2), la persona fisica o giuridica che ha preso l'iniziativa di creare la banca dati e ha assunto il rischio dell'investimento.

Il costituente di una banca di dati ha il diritto di vietare le seguenti operazioni in relazione alla totalità o ad una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi:

- 1) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
- 2) reimpiego, ossia la messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati in qualsiasi forma, compreso mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme.

Motivi per i quali sussistono dubbi circa l'interpretazione della normativa dell'Unione europea

[7] Nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-202/12 si è dichiarato che [«]l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che un operatore che metta in linea su Internet un metamotores di ricerca specializzato, come quello di cui al procedimento principale, effettua un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta da tale articolo 7, qualora tale metamotores di ricerca specializzato:

- fornisca all'utente finale un modulo di ricerca che offre, in sostanza, le stesse funzionalità del modulo della banca dati;
- traduca «in tempo reale» le ricerche degli utenti finali nel motore di ricerca di cui è dotata la banca dati, di modo che tutti i dati di tale banca sono oggetto di ricerca, e

- presenti all'utente finale i risultati trovati con l'aspetto esteriore del suo sito Internet, riunendo i doppioni in un unico risultato, ma secondo un ordine fondato su parametri paragonabili a quelli utilizzati dal motore di ricerca della banca dati interessata per presentare i risultati[»].

[8] Al punto 25 della sentenza si afferma che [«]dalla decisione di rinvio risulta che un metamatore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non dispone di un motore di ricerca proprio che esplora gli altri siti Internet. Per elaborare le richieste di ricerca, invece, esso fa ricorso ai motori di ricerca di cui sono dotate le banche dati coperte dal suo servizio, come precisato al punto 9 della presente sentenza. Infatti, il metamatore di ricerca specializzato traduce “in tempo reale” le richieste dei suoi utenti in tali motori di ricerca, di modo che sono oggetto di ricerca tutti i dati delle suddette banche dati[»].

Nel procedimento principale, la convenuta sostiene che il sito Internet che gestisce, www.kurdarbs.lv, non traduce «in tempo reale» richieste di ricerca di banche di dati e che dispone di un proprio metamatore di ricerca.

[9] I punti 39 e 40 della [succitata] sentenza affermano che [«]per quanto attiene all'attività del gestore di un metamatore di ricerca specializzato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è rilevante nella presente causa – ossia la messa a disposizione in Internet di un simile metamatore di ricerca destinato a tradurre nei motori di ricerca delle banche dati coperte dal servizio del suddetto metamatore di ricerca le richieste di ricerca degli utenti finali in esso inserite – va rilevato che tale attività non si limita ad indicare all'utente le banche dati che forniscono informazioni su un determinato argomento[»].

[«]Infatti, essa consiste nel fornire a qualsiasi utente finale un dispositivo idoneo a esplorare tutti i dati contenuti in una banca dati protetta e, pertanto, nel fornire un accesso all'intero contenuto di tale banca dati, seguendo un percorso diverso rispetto a quello previsto dal costituente di essa, utilizzando nel contempo il motore di ricerca della banca dati e offrendo gli stessi vantaggi di ricerca di quest'ultima, come risulta dai punti 25 e 26 della presente sentenza. Per consultare la banca dati interessata, l'utente finale che cerca determinate informazioni non ha più la necessità di aprire il sito Internet di tale banca dati, né la sua homepage o il suo modulo di ricerca, dal momento che può consultarne il contenuto «in tempo reale» mediante il sito Internet del metamatore di ricerca specializzato[»].

Al punto 1 della presente ordinanza, il giudice del rinvio indica che il sito Internet gestito dalla convenuta trova siti web sui quali vengono pubblicate informazioni accessibili al pubblico riguardo ad annunci di lavoro e, mediante un collegamento ipertestuale, l'utente, alla ricerca di annunci di lavoro, viene reindirizzato al sito web sul quale sono state inizialmente pubblicate le informazioni trovate. L'utente finale, cliccando sui collegamenti ipertestuali, consulta il sito Internet dell'attrice, www.cv.lv, e il suo contenuto, da tale sito Internet.

Poiché i fatti del procedimento principale sono differenti, il giudice del rinvio nutre dubbi rispetto al fatto che le conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-202/12 in merito all'estrazione o al reimpiego del contenuto di una banca di dati mediante altre forme di trasmissione, siano pertinenti per quanto riguarda i collegamenti ipertestuali, questione che è strettamente connessa alle difficoltà interpretative relative al reimpiego di una banca dati attraverso altre forme di trasmissione.

- [10] Al punto 4 della presente ordinanza, il giudice del rinvio espone le osservazioni della convenuta secondo cui occorre distinguere tra un sito Internet e una banca dati, giacché l'attrice ha messo al di fuori della sua banca dati, vale a dire sul proprio sito Internet *www.cv.lv*, sotto forma di metadati, tutte le informazioni che intende rendere disponibili ai motori di ricerca, in modo che essi non accedano alla banca dati dell'attrice.
- [11] Ai sensi della direttiva, per «estrazione» si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. La difficoltà interpretativa consiste pertanto nel distinguere, secondo la nozione di «estrazione» del contenuto di una banca di dati, tra[, da un lato,] meta tag, come le informazioni create dalla stessa attrice per consentire ai motori di ricerca su Internet di estrarre tali informazioni, e[, dall'altro,] il contenuto della banca di dati. Di conseguenza, il giudice del rinvio si chiede se le informazioni contenute nei meta tag che vengono visualizzate nel motore di ricerca della convenuta costituiscano un'estrazione della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto, e in qualsivoglia forma, ai sensi della direttiva in esame.
- [12] Secondo il giudice del rinvio, la dottrina dell'atto chiaro non è applicabile al caso di specie, poiché i fatti del procedimento principale sono differenti da quelli della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-202/12. Le differenze sono spiegate nei punti da 7 a 12 della presente ordinanza.
- [13] Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice del rinvio nutre dubbi circa l'interpretazione dell'articolo 7, contenuto nel capitolo III (diritto «*sui generis*»), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati. È pertanto necessario, a suo avviso, sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

[*omissis*] [rinvio alle norme procedurali nazionali]

Dispositivo

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [*omissis*][rinvio alle norme procedurali nazionali] la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija

decide

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'attività della convenuta, consistente nel reindirizzare l'utente finale mediante un collegamento ipertestuale al sito Internet dell'attrice, dove è possibile consultare una banca dati di annunci di lavoro, debba essere interpretata nel senso che rientra nella definizione di «reimpiego» di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, dell'11 marzo 1996, e più precisamente nel reimpiego della banca dati mediante un'altra forma di trasmissione.
2. Se le informazioni contenute nei meta tag visualizzate nel motore di ricerca della convenuta debbano essere interpretate nel senso che rientrano nella definizione di «estrazione» di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, dell'11 marzo 1996, e più precisamente nel trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.

Il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

[omissis] [rinvio alle norme procedurali nazionali]

[omissis][Firme]